



COMUNE di ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

COMUNE DI ARDEA

PROVINCIA DI ROMA



REGOLAMENTO TARI

Approvato con Deliberazione n. 34 del 30.06.2021

Aggiornato con Deliberazione n. 29 del 11.07.2023

Aggiornato con Deliberazione n. 52 del 11.07/2024



Indice

Indice.....	2
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Premessa.....	4
ART. 1 – Oggetto del Regolamento.....	5
ART. 2 – Presupposto.....	5
Art. 3 – Definizione di Rifiuti Urbani.....	5
Art. 4 – Soggetti Passivi.....	6
Art. 5 – Locali e Aree Scoperte soggetti al tributo.....	6
Art. 6 – Locali ed Aree Scoperte non soggetti al tributo.....	7
Art. 7 – Determinazione della superficie tassabile.....	7
Art. 8 – Avvio al Recupero di Rifiuti Urbani-Uscita Servizio Pubblico Dlgs 116/2020.....	7
Art. 9 – Produzione di rifiuti Speciali– Riduzioni Superficiarie.....	9
Art. 10 - Rifiuti Urbani avviati al Riciclo.....	10
CAPO II – COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI.....	11
Art. 11 – Determinazione della Tariffa.....	11
Art. 12 – Istituzioni Scolastiche Statali.....	11
Art. 13 – Copertura dei Costi del Servizio di Gestione dei Rifiuti.....	11
Art. 14 – Piano Finanziario.....	12
Art. 15 – Articolazione delle tariffe.....	12
CAPO III – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA.....	13
Art. 16 – Classificazione delle utenze non domestiche.....	13
Art. 17 – Obbligazione tributaria.....	14
CAPO V – DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI.....	14
Art. 18 – Mancato svolgimento del servizio.....	14
Art. 19 – Zone non servite.....	14
Art. 20 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche.....	15
Art. 21 – Riduzione per la Raccolta Differenziata da parte delle utenze domestiche e non domestiche.....	16
Art. 22 – Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....	16
Art. 23 – Altre agevolazioni.....	17
Art. 24 – Cumulo di riduzioni.....	18
Art. 25 – Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni.....	18
Art. 26 – Tributo Giornaliero.....	19
CAPO IV – DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO E TRIBUTO PROVINCIALE.....	19
Art. 27 – Tributo Provinciale.....	19



Art. 28 – Riscossione.....	19
CAPO VI – DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO.....	20
Art. 29 – Dichiarazione.....	20
Art. 30 – Versamento della tassa.....	23
Art. 31 – Rimborsi e compensazioni.....	24
Art. 32 – Funzionario Responsabile.....	25
CAPO VII – ACCERTAMENTI – SANZIONI - CONTENZIOSO.....	25
Art. 33 – Verifiche ed Accertamenti.....	25
Art. 34 – Sanzioni ed interessi.....	26
Art. 35 – Riscossione Coattiva.....	27
Art. 36 – Importi Minimi.....	27
CAPO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	27
Art. 37 – Trattamento dei dati personali.....	27
Art. 38 – Norma di rinvio.....	28
Art. 39 – Entrata in vigore.....	28
ALLEGATO B–CLASSIFICAZIONE RIFIUTI URBANI.....	31
ALLEGATI ALLA PARTE QUARTA-Testoinvigoredal26settembre2020.....	31
ALLEGATO C - MODULO COMUNICAZIONE USCITA SERVIZIO PUBBLICO TARI.....	33

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Premessa

Con la delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/rif ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza – che tipicamente sono identificati nei Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI – a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022).

L'ambito della Tari tributo è regolato da un complesso quadro normativo speciale di matrice tributaria al quale i Comuni devono attenersi pedissequamente, fermo restando lo spazio di autonomia regolamentare garantito dalla legge stessa in alcuni ambiti.

Occorre dare rilievo ai principi costituzionali della riserva di legge, che vige in materia tributaria (art. 23 Cost.), dell'autonomia dei comuni (art. 5 Cost.) e della conseguente autonomia organizzativa, ribadita da varie disposizioni del TUEL. E' emersa pertanto la necessità di operare una verifica di compatibilità delle prescrizioni regolatorie della del.15/2022 e del TQRIF con la normativa speciale tributaria, ed i connessi poteri regolamentari ed organizzativi garantiti agli enti locali dalla legge.

In ambito regolamentare, inoltre, si rammenta che l'art. 52, d.lgs. 446/1997, attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare, prevedendo espressamente che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge. Potestà regolamentare poi ribadita anche dall'art. 149 TUEL, il quale, si ricorda, può essere modificato solo da norme di rango primario che ne prevedano l'espressa modifica (art.128 della Costituzione).

Lo schema di regolamento allegato punta a recepire e adattare all'organizzazione comunale alcune definizioni adottate da ARERA e mutuare dagli altri settori regolati (ad es. il settore idrico e quello energetico), difficilmente replicabili in ambito tributario. Tra questi va in primo luogo menzionata la "richiesta di attivazione del servizio", che per le caratteristiche del servizio di gestione di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti comunale, non è condizionato alla presentazione di una specifica richiesta da parte del contribuente/utente. Il servizio, infatti, soprattutto negli agglomerati urbani e con riferimento alle utenze domestiche, è reso incondizionatamente a favore di tutti gli utenti che, pertanto, conferiscono i propri rifiuti senza presentare una preventiva richiesta e senza stipulare preventivamente alcun contratto.



ART. 1 – Oggetto del Regolamento

- a) Il presente Regolamento è adottato nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 15/12/1997 e disciplina l'applicazione, nel Comune di Ardea, della Tassa sui Rifiuti (TARI), come prevista dai commi 641 – 668 dell'art 1 L. 147/2013

ART. 2 – Presupposto

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani identificati dal successivo art.5.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto previsto al successivo art. 18.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 13 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e relative pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 3 – Definizione di Rifiuti Urbani

La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti e costituisce un servizio di pubblico interesse.

1. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.lgs. n. 152/2006, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'Art.183, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. Il D.lgs. n. 116/2020, prevede una nuova classificazione dei rifiuti, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Non esistono, pertanto, più criteri di assimilazione dei rifiuti e ogni riferimento a tale classificazione deve considerarsi superato.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'Art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2), del D.lgs.n. 152/2006:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L- Quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.lgs. n. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;



- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
4. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.lgs. n. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.lgs. n. 152/2006.

Art. 4 – Soggetti Passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di programmata durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori detentori; questi ultimi sono tenuti al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5 – Locali e Aree Scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.



2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 6 – Locali ed Aree Scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio: luoghi impraticabili o di evidente degrado, superfici utilizzate per la produzione a ciclo chiuso con sporadica presenza dell'uomo, superfici dove si svolgono esclusivamente attività sportive, abitazioni prive di allacci attivi ad utenze e senza mobilio alcuno, locali o porzioni di essi con altezza inferiore a 1,40 mt;
 - b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- b) Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare la condizione di non tassabilità degli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione di cui al successivo art. 29, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Art. 7 – Determinazione della superficie tassabile

1. La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, ivi comprese cantine, soffitte e seminterrati con altezza superiore a 1,40 mt, dalla superficie calpestabile, ossia la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 507.
3. Relativamente alla sola attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI, laddove la stessa non sia diversamente rinvenibile, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 9.

Art. 8 – Avvio al Recupero di Rifiuti Urbani-Uscita Servizio Pubblico Dlgs 116/2020

Di seguito vengono regolamentate le forme, i tempi e le modalità di comunicazione circa l'eventuale uscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificati dal d.lgs. 116/2020, che danno facoltà alle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, dimostrando di aver avviato a recupero i rifiuti prodotti.



In particolare, si prevede l'eliminazione della parte variabile della tassa in caso di avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti, mediante l'intervento di soggetti privati autorizzati e al di fuori del servizio pubblico. Per recupero si intende ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità e la relativa facoltà per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all'indirizzo: uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it indicando per conoscenza l'Ufficio Tributi Comunale e l'Ufficio Tecnico, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, di cui si allega modello al presente regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni/mastelli e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Tecnico, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo; Resta ferma, tuttavia, la facoltà del Comune di rigettare tale richiesta di reintegro.
9. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello che verrà predisposto dal Comune, da presentare, tramite PEC, all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 10.



10. Entro il 30 Giugno di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. La comunicazione dovrà contenere, altresì, una piantina dei locali asseverata da un tecnico con la quantificazione di utilizzo delle superfici, anche parziali, o, in alternativa, una piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta quantificazione delle superfici. In entrambi i casi le piantine dovranno essere firmate dal responsabile dell'attività.
11. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
12. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 9 – Produzione di rifiuti Speciali– Riduzioni Superficiarie.

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore produca una dettagliata e completa planimetria dei locali con evidenziazione delle superfici, e ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 29 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc. MUD). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. Tuttavia sono considerate assoggettabili al tributo le superfici per i quali contestualmente alla produzione di rifiuti speciali sia comprovabile la produzione di rifiuti Urbani come a titolo esemplificativo:
 - I rifiuti prodotti da agriturismi o negli uffici e magazzini di una impresa agro-industriale di trasformazione e commercializzazione.
 - I magazzini di materie prime semilavorati e prodotti finiti produttivi di rifiuti urbani, allegato L-quater del presente regolamento, e non funzionalmente legati e connessi ad una attività produttiva in cui siano generati esclusivamente rifiuti speciali.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata annualmente tramite apposita documentazione (MUD) una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la Tariffa sarà ridotta in percentuale sia sulla parte fissa che sulla parte variabile in base al tipo di categoria di attività come da prospetto che segue. Si comunica che la mancata



presentazione entro il 30 giugno successivo, della documentazione idonea a comprovare la presenza di rifiuti speciali non consentirà di usufruire di tale riduzione.

Categoriadi attività	Percentuale di riduzione
Officine per riparazione veicoli (auto, moto, ciclomotori, machine agricole,etc.)e distributor di carburante)	30%
Tintorie e lavanderie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	20%
Laboratori di analisi, odontotecnici, studi radiografici, medici	20%
Laboratori interni di pasticcerie e rosticcerie	20%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	30%

Art. 10 - Rifiuti Urbani avviati al Riciclo

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione del 50% del tributo. Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. Ai fini della suddetta riduzione, i materiali ritenuti riciclabili sono unicamente quelli individuati come rifiuti urbani, dall'allegato L-Quater inserito nel presente regolamento. La riduzione fruibile è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti urbani con esclusione degli imballaggi terziari - avviata a riciclo e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158 del 1999 riferita alla categoria dell'utenza non domestica (Kd massimo parte variabile). La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 30 giugno dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestanti la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:
 - copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
 - copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
 - copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
 - copia MUD.

CAPO II – COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Art. 11 – Determinazione della Tariffa

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, secondo il criterio indicato dall'art. 15 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate in applicazione della L 504/1992, art. 33, c.2, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 12 – Istituzioni Scolastiche Statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L.31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 13 – Copertura dei Costi del Servizio di Gestione dei Rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.



Art. 14 – Piano Finanziario

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio secondo i criteri previsti dalla Deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/12/2019 e successivi ulteriori provvedimenti, fatte salve le deroghe e/o proroghe di legge.
2. Il piano finanziario comprende tutti i documenti e i dati richiesti dai provvedimenti dell'ARERA secondo quanto previsto dalle deliberazioni da quest'ultima adottate.
3. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Art. 15 – Articolazione delle tariffe

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento.
2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero di occupanti. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
3. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
4. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.
5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale il numero degli occupanti è determinato in base ai componenti risultanti dallo stato di famiglia nel Comune in cui il soggetto passivo è residente o, in caso di mancata dichiarazione, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero uguale a 3 (tre unità).
6. I soggetti diversi dalle persone fisiche, occupati o detenuti da soggetti non residenti, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata o in caso di mancata indicazione nel numero di 3 (tre unità).
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Le cantine, autorimesse, tettoie, per le quali si verifichi un vincolo di strumentalità funzionale, anche in relazione all'ubicazione territoriale, con gli immobili ad uso di civile abitazione, sono considerate pertinenti alle abitazioni stesse e, ai fini della determinazione del tributo, si applica la medesima tariffa fissa utilizzata per



l'immobile, ad uso abitativo, a cui sono asservite. Le cantine, le autorimesse, tettoie o i depositi e locali simili, si considerano utenze domestiche condotte da tre occupanti, se possedute o detenute da una persona fisica, non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche con la relativa attribuzione, in assenza di una specifica attività svolta, della categoria riservata alle autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.

CAPO III – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 16 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono tassate sulla base della effettiva attività svolta nei locali, in relazione alla quale viene stimata la quantità e qualità dei rifiuti producibili, come riportato nell'allegato A, del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, non è unica. Se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi devono essere tassati in base al loro reale utilizzo, attraverso una attenta verifica delle planimetrie catastali dalle quali sia possibile rilevare l'effettivo uso dei locali e, di conseguenza, la corretta categoria tariffaria ai fini TARI da applicare.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica sull'intera superficie, ovvero computato con le relative categorie di pertinenza.
5. Per le aree scoperte non può essere applicata una tariffa analoga a quella prevista per le aree coperte, deducendone una assimilabilità di esse a locali magazzino o deposito, ma deve essere verificato quale sia il coefficiente applicabile in base alle caratteristiche fattuali e all'idoneità dell'immobile a produrre rifiuti.

Art. 17 – Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.



2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il termine di cui all'art. 29, comma 3, del presente regolamento.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo o non è presentata, si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei e inequivocabili elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo nel caso quest'ultimo sia stato già versato per intero.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

CAPO V – DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI

Art. 18 – Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % limitatamente al periodo nel quale si è protratto il disservizio.

Art. 19 – Zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%. Salvo prova contraria, la riduzione non si applica nel territorio comunale essendo lo stesso di fatto interamente servito.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 29 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.



Art. 20 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:
 - a) **Abitazioni-occupate da soggetti che risiedono all'estero per più di sei mesi all'anno.** Per ottenere la riduzione, nella denuncia deve essere dichiarato esplicitamente di non voler cedere in locazione o in comodato a terzi l'abitazione indicata, e di essere iscritti all'A.I.R.E. oppure indicare una dichiarazione del Consiglio o del Ministero Affari Esteri che attesti l'effettivo soggiorno all'estero. Per tale tipologia di utenza si applica una riduzione del 66% sulla parte variabile.
 - b) **Abitazioni, facenti parte della costruzione rurale, occupate a titolo principale da coltivatori diretti regolarmente iscritti.** Per ottenere la riduzione, è necessario allegare alla domanda, l'iscrizione all'albo dei coltivatori diretti di uno degli occupanti dell'abitazione ed il certificato del catasto, attestante che l'edificio in questione è la parte abitativa di una costruzione rurale. Per tale tipologia di utenza si applica una riduzione del 20% sulla parte variabile.
 - c) **Abitazioni, con un unico occupante che abbia compiuto 65 anni alla data del 31-12 dell'anno precedente la richiesta e che risieda anagraficamente nell'immobile.** Per tale tipologia di utenza si applica una riduzione del 20% sulla parte variabile.
 - d) **Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale.** Per ottenere la riduzione è necessario dichiarare nella denuncia di iscrizione o variazione lo stato di non residente. Per tale tipologia di utenza si applica una riduzione del 10% sulla parte variabile.
 - e) **Strumenti di compostaggio per lo smaltimento in proprio della frazione organica dei rifiuti.** La riduzione verrà stabilita annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale in fase di determinazione delle tariffe. La riduzione è applicabile a tutti i contribuenti che conducono ad uso esclusivo unità abitative e loro pertinenze dotate di adeguato spazio così come definito dal regolamento sul compostaggio, che hanno aderito al compostaggio e che quindi risultano iscritti all'Albo dei Compostatori. Per tale tipologia di utenza si applica la riduzione solo sulla parte variabile.
 - f) **Altre agevolazioni "tipiche"** che verranno stabilite annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale in fase di determinazione delle tariffe. Per tali agevolazioni si applica la riduzione solo sulla parte variabile.
2. Le riduzioni di cui ai punti precedenti sono riconosciute al contribuente a seguito della presentazione all'Ufficio Tributi da parte del medesimo della relativa domanda, e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa (D.P.R n. 445/2000) e successive modifiche ed integrazioni attestanti la sussistenza di tutte le condizioni richieste, fatte salve le disposizioni di cui all'atto 66, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 507/93. La dichiarazione suddetta si intende valida anche per gli anni successivi, a meno che non intervengano variazioni nelle condizioni per l'applicazione delle agevolazioni, nel qual caso l'interessato ha l'obbligo di denunciare all'Ufficio Tributi, entro 60 giorni, il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvederà al recupero del tributo e saranno applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione. Ad ogni modo, ogni tre anni l'interessato ha l'obbligo di ripetere la richiesta di agevolazione ripresentando la documentazione relativa.
3. Le riduzioni vanno richieste, di norma, entro il 31 agosto per poter usufruire delle agevolazioni per l'anno in corso; se presentate successivamente a tale data hanno effetto per l'anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione contenente gli elementi necessari al computo della riduzione stessa.



Art. 21 – Riduzione per la Raccolta Differenziata da parte delle utenze domestiche e non domestiche

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147, come disciplinato dall'art. 23, comma 1, lett. e) del presente Regolamento. All'attivazione dei sistemi di pesatura individuale dei

rifiuti verrà applicata una percentuale di abbattimento differenziata come definita da un successivo regolamento adottato dalla Giunta Comunale.

2. Per le attività commerciali di tipo alimentare che si dotino di eco-compattatori destinati all'utenza per la raccolta di rifiuti urbani, è prevista una riduzione del 15% per cinque anni solari decorrenti dalla prima applicazione. La riduzione è concessa a seguito di presentazione di istanza con illustrazione dell'offerta prevista al cittadino grazie all'eco- compattatore (tipicamente: sconti presso la propria attività).

Art. 22 – Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 50%, a condizione che:
 - g) l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - h) le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 23 – Altre agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 sono previste agevolazioni per le unità abitative occupate a titolo di abitazioni principali dai nuclei familiari, iscritti all'Anagrafe Comunale in cui sono presenti:
 - a) Soggetti con più di 65 anni di età, che traggono sostentamento esclusivamente da pensioni di importo pari o inferiore ad una pensione sociale o minima.
 - b) Uno o più soggetti disabili con grado di invalidità del 100% certificato dalle competenti strutture pubbliche;
 - c) Uno o più soggetti portatori di gravi sindromi certificate da strutture sanitarie pubbliche, che diano luogo ad obiettive e gravi difficoltà nel lavoro e nella vita di relazione, o soggetti in particolare stato di indigenza per i quali siano in corso prestazioni da parte dei servizi sociali comunali.



d) Soggetti aventi una situazione economica di grave disagio, non disponendo di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano;

e)

Altre agevolazioni "atipiche" che verranno stabilite annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale in fase di determinazione delle tariffe.

La riduzione di cui alla presente lettera viene applicata in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale per il compostaggio domestico, e decorre dalla data di iscrizione all'Albo dei Compostatori, sino alla data di cessazione comunicata dall'interessato ovvero dalla data della comunicazione relativa all'esito negativo dei controlli condotti sulla corretta attivazione del processo di compostaggio.

Nelle more dell'istituzione dell'Albo dei Compostatori l'istanza per l'ottenimento del beneficio va inoltrata, su apposita modulistica, all'Ufficio Tributi dell'ente, corredata dalla necessaria documentazione (quale ad esempio fattura di acquisto della compostiera o, in assenza, rilievo fotografico del giardino, non inferiore a mq. 20, in cui viene effettuato il compostaggio).

Le agevolazioni possono essere richieste dai soggetti che si trovino nelle condizioni suddette, dichiarando con autocertificazione di non esercitare sublocazione.

2. L'esenzione e la riduzione di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) del comma precedente sono concesse a condizione che l'interessato presenti domanda e produca il certificato ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) con un valore uguale od inferiore a Euro 8.000,00 riferito all'intero nucleo familiare, dimostrando di avere diritto all'agevolazione, a pena di decadenza, specificando che la dichiarazione suddetta si intende valida anche per gli anni successivi, a meno che non intervengano variazioni nelle condizioni per l'applicazione delle agevolazioni, nel quale caso l'interessato ha l'obbligo di comunicare dette variazioni.
3. Ogni tre anni l'interessato ha l'obbligo di ripetere la richiesta di agevolazione ripresentando la relativa documentazione aggiornata. Le agevolazioni vanno richieste entro il 31 agosto per poter usufruire dell'esenzioni/riduzioni nell'anno in corso, salvo quanto previsto dal comma 4, del precedente art. 20.
4. Le esenzioni e le percentuali di riduzione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), sono determinate secondo la seguente tabella:

Situazione Economica con valore indicatore ISEE risultante pari a:	Percentuale di riduzione della Tassa
0-3.000,00 €	100% esenzione totale
3.001,00-4.000,00 €	60,00%
4.001,00-5.000,00 €	30,00%
5.000,00-8.000,00 €	20,00%

5. La domanda deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva ai sensi T.U. sulla documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000) e della ulteriore documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni stesse.
6. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni.



Art. 24 – Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di 2, scelte tra quelle più favorevoli.
2. Il cumulo di riduzioni di cui al presente articolo non può in alcun modo essere inteso quale sommatoria delle percentuali applicabili per ciascuna riduzione, bensì come mera possibilità di fruizione di più di un beneficio, nei limiti previsti dal precedente comma. Pertanto, la percentuale relativa alla seconda riduzione riconosciuta viene applicata sull'imposta rideterminata scorporando l'importo della prima riduzione.

Art. 25 – Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, dell'art. 13, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dagli articoli dal 20 al 23, viene coperto conformemente alle disposizioni di legge che regolano la materia, in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 26 – Tributo Giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50 %. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione pari o superiore a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il Canone Unico Patrimoniale di concessione per l'occupazione.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

CAPO IV – DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO E TRIBUTO PROVINCIALE

Art. 27 – Tributo Provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.



2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana.

Art. 28 – Riscossione

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 1, commi 690 e 691 della L 147/2013 e succ.mod.ni, ovvero tramite altre modalità di pagamento secondo le norme vigenti o quanto determinato dal Dirigente del settore interessato, al fine di facilitare gli adempimenti da parte

dei contribuenti. Ai sensi del Decreto Semplificazioni n.76/2020 entro il 28/02/2021 deve essere garantita la modalità di pagamento tramite canale PagoPa.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e dalla Deliberazione ARERA n. 444 del 30/10/2019 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente, nonché essere disponibile per il download e la stampa su apposite sezioni del portale del Comune di Ardea.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate, aventi cadenza bimestrale, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 688, dell'art 1, della L. 27 dicembre n. 147 e dall'art. 13, comma 15ter, DL 201/2011. La Giunta Comunale, in circostanze straordinarie e/o urgenti, può stabilire con propria deliberazione differenti o ulteriori termini di scadenza per il pagamento del tributo. Il versamento in unica soluzione è sempre ammesso entro la scadenza della prima rata. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze il Comune provvede alla notifica di un avviso di accertamento, contenente le somme da versare entro il termine ivi indicato, con le sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora. Al perdurare dell'omesso versamento si procederà alla riscossione coattiva secondo quanto indicato al successivo art. 31 ovvero ad altre forme di recupero del credito secondo quanto stabilito dal Dirigente del Servizio che ne assicuri maggiore efficienza e tempestività.

CAPO VI – DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO



Art. 29 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo, di cui all'Art. 4, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. La dichiarazione iniziale deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio dell'occupazione e comunque al massimo entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello nel quale l'occupazione, la detenzione o il possesso

degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati dal Comune.

3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge ovvero dal presidente/rappresentante;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
6. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
7. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi di qualsiasi delle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, tranne diversa disposizione di legge. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, o PEC allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale o alla data di trasmissione con regolare rapporto di avvenuta consegna nel caso di invio a mezzo PEC.

Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

- a) Utenze domestiche
 - Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
 - Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
 - Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
 - Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;



- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- b) Utenze non domestiche
- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
 - Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
 - Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
-
- Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
 - Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
8. Le dichiarazioni di cui al precedente comma devono essere corredate dalla documentazione idonea a comprovare il titolo di possesso (contratti di locazione, comodato, proprietà, ecc.), nonché di ogni altra ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio ai fini istruttori.
9. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare il termine del possesso o detenzione e a tal fine deve essere corredata della necessaria documentazione (atto di vendita, risoluzione contrattuale, ecc.). In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di cui al comma 4, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di accertamento d'ufficio.
10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine previsto dal comma 4.
11. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti.
- Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti.
12. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini sopra, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
13. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
14. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).



15. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
16. Le richieste di variazione del servizio che comportano una modifica dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se è presentata entro il termine 30 aprile dell'anno in corso, ovvero dalla data di presentato avranno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo nel caso la presentazione avvenga successivamente al 30 aprile.

Art. 30 – Versamento della tassa

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:
 - mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ;
 - attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);
2. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, potranno essere conteggiate nella tassa relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
3. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato così come stabilito con delibera consiliare di ciascun anno. Le rate aventi almeno 2 rate semestrali, o in unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 . L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.



5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro [in mancanza il limite è di 12 euro] . Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato . In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel presente regolamento, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 31 – Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Il contribuente che ha diritto al rimborso delle somme versate può chiedere per il medesimo tributo la compensazione per le annualità successive, mediante presentazione di apposita istanza; in tal caso il Comune risponde entro il termine di cui al punto precedente, trascorso il qual termine l'istanza si intenderà rifiutata.
4. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui nel seguente regolamento, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi.
5. Il Comune predispose specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
6. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 4.
7. Con riferimento alle richieste di cui al comma 3 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;



- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 - d) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso .
8. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile . Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 4, lett. b).
9. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
10. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori a 12,00 euro.

Art. 32 – Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

CAPO VII – ACCERTAMENTI – SANZIONI - CONTENZIOSO

Art. 33 – Verifiche ed Accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede



all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- i) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - j) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - k) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - l) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - m) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
- a) Ai soli fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, in assenza della mancata individuazione della reale superficie calpestabile, l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
- b) Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.

L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

c) Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 34 – Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non pari o superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo qualora spontaneamente effettuata dal contribuente. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello



stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e dai vigenti regolamenti del Comune di Ardea.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Nel caso di recupero di annualità pregresse, nel caso di attività scaturita da autodichiarazione del contribuente le sanzioni sono fissate al 100% per ciascun anno accertato, mentre sono pari al 150% nel caso di attività d'ufficio.
5. È facoltà del contribuente attivare l'istituto dell'accertamento con adesione così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

Art. 35 – Riscossione Coattiva

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui ai precedenti articoli 28 e 32, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti. Le attività di riscossione relative agli atti degli enti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni previste dai commi 792-814 dell'art 1 della L. 160/2019 e s.m.i. Gli atti così, come disciplinati, acquistano, dunque, tre diverse funzioni: quella di atto impositivo, quella di titolo esecutivo e quella di precetto, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento ovvero dell'ingiunzione fiscale, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso.

Art. 36 – Importi Minimi

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 37 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196 2003 e del Regolamento UE 679/2016.

Art. 38 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.



Art. 39 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2024.

ALLEGATO A

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Categoria	DESCRIZIONE
1	Musei, biblioteche, associazioni, scuole di ogni ordine e grado, istituti religiosi. Luoghi di Culto, organizzazioni politiche, aziendali e culturali
2	Cinematografi, Teatri, sale da concerto e conferenza, giostre permanenti e simili
3	Autorimesse, parcheggi a pagamento, magazzini e depositi senza alcuna vendita diretta, noleggio di motocicli e bici.
4	Campeggi – Distributori di carburante – Impianti sportivi coperti e non.
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni e/o vendita di autoveicoli e natanti autosaloni; articoli da giardino, attrezzature per l'agricoltura e tempo libero. Attività di vivai.
7	Alberghi, Locande, pensioni, affittacamere, Agriturismo con uso ristorante
8	Alberghi, Locande, pensioni, affittacamere, Agriturismo senza ristorante
9	Case di cura e di riposo, collegi, grandi comunità, istituti di prevenzione.
10	Ospedali, cliniche private e veterinarie
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Esercizi destinati alla vendita (comprese pertinenze strutturalmente collegate) di calzature, abbigliamento, librerie, cartolerie, ferramenta, ed altri beni durevoli, tra cui accessori auto, armi e articoli sportivi, attrezzature macchine per ufficio, articoli ottico fotografici, articoli da regalo, calzature, cartolerie, prodotti per la casa, dischi, strumenti musicali, ferramenta, giocattoli, gioiellerie, orologerie, libri-giornali, materiale elettrico, mercerie, pellicerie, profumerie, tv/elettrodomestici, mobili, materiali idro-sanitari, materiali per l'edilizia, idraulica e riscaldamento.
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16	Banchi e box mercato di vendita di beni durevoli



17	Attività artigianali tipo botteghe: parruchiera, barbiere, estetista e servizi alla persona.
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista (tintoria, lavanderia, riparazione calzature, radiotecnica, odontotecnica, ecc.)
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommai, autolavaggi
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie e simili
24	Bar, caffè, pasticcerie (produzione e vendita), gelaterie
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, e generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio e rosticceria da asporto
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi e box di mercato di vendita di generi alimentari
30	Discoteche, night club, sale da ballo
31	Locali adibiti ad uso abitativo e relative pertinenze anche se separate dal corpo principale dell'edificio(autorimesse, ripostigli, terrazze coperte,cantine e soffitte)



ALLEGATO B–CLASSIFICAZIONE RIFIUTI URBANI

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 14 aprile 2006, n.88–S.O. n.96

Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 - Norme in materia ambientale (TU ambientale)

ALLEGATI ALLA PARTE QUARTA-Testo in vigore dal 26 settembre 2020.

Allegato 4/10 – Allegato L-quater alla Parte quarta – Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b – ter), punto 2).

AllegatoL-quater-Elencodeirifiutidicuiall'articolo183,comma1,letterab-ter),punto2).

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTAECARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi inplastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi inlegno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGICOMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
	Imballaggi in materiatessile	150109



TESSILE	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	80318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVIE RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRIRIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301



ALLEGATO C - MODULO COMUNICAZIONE USCITA SERVIZIO PUBBLICO TARI

TASSA SUI RIFIUTI

Comune di Ardea

COMUNICAZIONE CONFERIMENTO AUTONOMO DEI RIFIUTI URBANI RICHIESTA DI RIDUZIONE DEL TRIBUTO

Art.198, c.2-bis-art.238, c.10, D.lgs.152/2006

Il/La sottoscritto/a _____ codice fiscale _____

in qualità di L. R. P. T. della società/ditta individuale _____ con sede legale/domicilio fiscale in _____ e Luogo di esercizio in _____

_____ Via _____ p.iva

_____ codice fiscale _____ Pec:

_____ telefono _____ cellulare

_____.

ai sensi di quanto previsto dall'art. 198, comma 2-bis, dall'art. 238, comma 10, del D.lgs.152/2006, dall'art.30, comma 5, del D.L.41/2011 ed al regolamento comunale in materia;

COMUNICA

che, a far data dal _____ provvederà al conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti presso i locali/aree dallo stesso detenuti/posseduti, diseguito descritti:

Foglio	Particella	Sub	Categoria catastale	Via/accessoLocale	Superficie calpestabile



Allegare piantina dei locali asseverata da un tecnico con la quantificazione di utilizzo delle superfici, anche parziali, o, in alternativa, una piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta quantificazione delle superfici. In entrambi i casi le piantine dovranno essere firmate dal responsabile dell'attività.

A tale fine, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dal medesimo DPR in caso di dichiarazioni mendaci, nonché delle sanzioni previste dalla legge e dal vigente regolamento comunale in relazione alla fattispecie,

DICHIARA

- che i rifiuti urbani prodotti sono conferiti al seguente soggetto, debitamente autorizzato ai sensi delle vigenti normative codice fiscale _____ p.iva _____ sede _____ numero iscrizione albo nazionale gestori ambientali o estremi altra autorizzazione _____ sulla base di apposito accordo contrattuale numero _____ del _____ _____ convalidata fino alla data del _____

- che i rifiuti urbani prodotti saranno conferiti al suddetto gestore per essere avviati al recupero;

- che i quantitativi stimati di rifiuti urbani prodotti che saranno avviati al recupero, determinati sulla base dei rifiuti conferiti negli anni precedenti, sono i seguenti:

Codice Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) _____ Quantitativi stimati annuali (kg) _____

Codice Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) _____ Quantitativi stimati annuali (kg) _____

Codice Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) _____ Quantitativi stimati annuali (kg) _____

Codice Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) _____ Quantitativi stimati annuali (kg) _____

- di impegnarsi a presentare ogni anno entro il termine del 30 giugno successivo apposita attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti, comprovante l'effettivo avvio al recupero dei rifiuti urbani conferiti ed il relativo quantitativo annuale; Di essere consapevole che tale omissione dichiarativa, come il mancato versamento della quota fissa



della tariffa, comunque dovuta, comporteranno la perdita dall'esclusione dal versamento della quota variabile e la contestuale emissione di accertamenti per infedele dichiarazione in capo al soggetto passivo.

- che la scelta per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico ha una durata di 5 anni e che l'eventuale ripresa dell'erogazione del servizio pubblico, prima della scadenza del periodo quinquennale, è subordinata alla presentazione di apposita richiesta ed alla sussistenza delle condizioni previste per la riammissione, nonché preventivo nulla osta del Comune.

CHIEDE

Inoltre, con decorrenza dalla medesima data di cui sopra, l'esclusione dalla corresponsione della quota variabile della Tassa sui Rifiuti dovuta per i sopra indicati locali/aree, in base a quanto previsto dall'art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006.

Allega a tal fine copia dell'accordo contrattuale stipulato con il sopra indicato gestore per il conferimento dei rifiuti urbani.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DEL
D.LGS 18 MAGGIO 2018 N.51

Il sottoscritto, come sopra individuato, DICHIARA altresì di aver ricevuto e aver presa visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in materia.

Data

Firma e Timbro Società

Il presente modello deve essere presentato all'Ufficio Tributi e all'Ufficio Tecnico del Comune di tramite posta elettronica certificata a ll'indirizzo pec del Comune: uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it ovvero mediante raccomandata postale a/r o consegnata al protocollo Comunale, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.